

28 Apr 2017

## **Il parere dell'organo di revisione sulla rinegoziazione dei mutui**

di Patrizio Battisti (\*) - Rubrica a cura di Ancrel

La pubblicazione sul sito della Cassa depositi e prestiti della circolare n. 1287/2017, sulla possibilità per i Comuni di procedere alla rinegoziazione per l'anno in corso dei prestiti concessi dalla Cdp, chiama in causa, seppur indirettamente, anche gli organi di controllo degli enti locali. L'attenzione che l'organo di revisione deve porre nelle procedure d'indebitamento è tale da richiedere in entrambe le relazioni (previsionale e consuntivo) un continuo monitoraggio della situazione debitoria dell'ente.

### **Adesione e parere preventivo del revisore**

La procedura di adesione messa a punto dalla Cdp prevede che gli enti locali possano accedere, con le credenziali già utilizzate per il «Portale Enti Locali e PA», all'applicativo dedicato alla rinegoziazione dei mutui. In una prima fase, che va dal 10 al 26 maggio 2017, l'ente effettua una ricognizione e selezione dei prestiti che intende sottoporre alla procedura di rinegoziazione. Successivamente e comunque entro il 1° giugno 2017 dovrà trasmettere, sempre tramite l'applicativo informatico, una serie di documenti tra cui la proposta irrevocabile di rinegoziazione dei prestiti originari e la determinazione a contrarre nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di Consiglio, o altro documento equivalente, che approva la rinegoziazione.

Nel caso il Comune intenda aderire alla proposta di rinegoziazione dei propri mutui dovrà sottoporre preventivamente all'organo di controllo la bozza di delibera di consiglio per la redazione del parere da emettere sulla base dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 4, del Tuel.

Tra le funzioni di vigilanza dell'organo di revisione è prevista infatti anche la predisposizione di un parere sul ricorso all'indebitamento. L'obbligatorietà del parere, oltre a essere elemento necessario per la completezza della documentazione da trasmettere alla Cdp, è anche previsto nei «Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali», licenziato dal Cndec nel novembre 2016 che, al capitolo 7 tra i Pareri Obbligatorie, dedica al punto 7.3.8 un apposito paragrafo alla «Rinegoziazione e conversione dei mutui».

### **Anticipazione e...**

Considerati i tempi veramente stretti intercorrenti tra la decisione dell'ente di aderire a tale proposta, il riscontro dell'opportunità dell'adesione e la convocazione del Consiglio comunale, occorre a nostro avviso che l'organo di revisione si inserisca preventivamente in tale processo acquisendo, durante la fase di preparazione dei documenti, tutti gli elementi utili all'espressione del parere.

Dal punto di vista procedurale occorre soltanto accertare che l'ente abbia deliberato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 nonché il rispetto delle procedure previste per l'inoltro della documentazione. Diversamente invece meritano maggior approfondimento le verifiche sulla sostanza dell'operazione posta in essere.

### **...contenuto delle verifiche**

Nella predisposizione del parere occorre riscontrare ed evidenziare:

- che le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali comprese le commissioni e le eventuali penalità a carico dell'ente (articolo 41 della legge 448/2001);
- che sia rispettata la disposizione che limita la durata complessiva del mutuo a 30 anni a partire dall'originaria concessione, così come disposto dal comma 2 dell'articolo 62 del Dl 112/2008, convertito nella legge 133/2008. Per gli enti locali, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni;
- che si sia tenuto conto degli effetti dell'articolo 10 della legge 243/2012 laddove prevede, al comma 2, che le operazioni di indebitamento siano effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

Con riguardo all'opportunità economica di procedere alla rinegoziazione occorre evidenziare che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione n. 190/2014 pur rilevando «la discrezionalità dell'Amministrazione in sede di esercizio delle prerogative gestorie» ha tenuto a sottolineare che «la rinegoziazione dei mutui determina da un lato un vantaggio immediato, consistente nella riduzione della spesa annuale per il rimborso delle rate in ammortamento e dall'altro lato un aumento della spesa complessiva per interessi in conseguenza della maggior durata dell'indebitamento ed un irrigidimento dei bilanci futuri». Sottolineando altresì che «la diminuzione delle rate di ammortamento, non può essere considerato un risparmio in conseguenza del quale procedere automaticamente ad incrementare la spesa corrente, ma le economie derivanti dalla rinegoziazione del debito debbono essere destinate a spese in conto capitale».

### **Riscontri contabili**

Successivamente al perfezionamento del contratto, durante le consuete verifiche periodiche, occorre a nostro avviso riscontrare che l'ente abbia correttamente registrato tale operazione tenendo fede alle prescrizioni recate dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011- Punto 3.22 e Punto 5.6).

*(\*) Coordinatore Commissione Enti locali e no profit , Odcec Tivoli - Revisore Ancrel*